# REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/86 DELLA COMMISSIONE

### del 6 agosto 1986

## che rettifica gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2502/86 (²), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/86 (6),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2333/86 (8);

considerando che da una verifica è risultato un errore, per quanto concerne il Portogallo, nell'allegato II del regola-

mento (CEE) n. 2333/86; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2333/86 che modifica il regolamento (CEE) n. 1057/86, il coefficiente monetario da applicare alle imposizioni all'importazione per i prodotti trasformati oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (°) è sostituito per il Portogallo da « 1,037 ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Su richiesta dell'interessato esso si applica dal 28 luglio al 3 agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1986.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22. (6) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1. (8) GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 4. (9) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.